

Causa Lorefice c. Italia – Prima Sezione – sentenza 29 giugno 2017 (ricorso n. 63446/13)

Processo penale – Giudizio d'appello – Valutazione dei mezzi di prova – Annullamento della pronuncia di assoluzione dell'imputato – Senza procedere a una nuova audizione dei testimoni a carico – Violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU relativo al diritto a un processo equo – Sussiste.

Sussiste l'obbligo per i giudici che debbano decidere della colpevolezza o innocenza dell'imputato, in linea di principio, di sentire di persona i testimoni e valutarne l'attendibilità. Tale valutazione costituisce, infatti, un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni, come riportate nei verbali delle audizioni. Nel caso di specie, integra la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU la mancata rinnovazione da parte del giudice d'appello dell'audizione dei testimoni dell'imputato prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il ricorrente aveva beneficiato in primo grado.

Fatto. Il ricorrente era stato accusato di estorsione, detenzione di esplosivi, danneggiamento di beni altrui, favoreggiamento personale e tentato furto, sulla base delle dichiarazioni rese da due testimoni. In primo grado egli era stato assolto da tutte le accuse in quanto le testimonianze a suo carico erano state ritenute inattendibili. Tuttavia, in sede di appello, era stata rivalutata in maniera sfavorevole alla difesa l'attendibilità dei suddetti testimoni senza ordinarne una nuova audizione, e Lorefice era stato ritenuto colpevole dei reati di estorsione e di detenzione di esplosivi.

La Cassazione adita dal ricorrente aveva rigettato il ricorso, rilevando come non esista una regola generale che impone al giudice d'appello di riaprire l'istruttoria per procedere a una *reformatio in peius* della sentenza di primo grado, in quanto questi ha unicamente l'obbligo di motivare la sua decisione in maniera rigorosa per quanto riguarda le ragioni che lo inducono a discostarsi dal primo verdetto.

Il sig. Lorefice ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 6 CEDU, ha lamentato l'iniquità del processo, posto che la corte d'appello aveva riformato il verdetto di assoluzione, senza ordinare una nuova escusione dei testimoni a suo carico.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU (diritto a un processo equo).

La Corte rammenta che le modalità di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione ai procedimenti di appello dipendono dalle particolarità del procedimento in questione; si devono prendere in considerazione tutto il processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e il ruolo che vi ha svolto il giudice di appello. Quando un giudice di appello è chiamato a esaminare una causa in fatto e in diritto e a studiare nel complesso la questione della colpevolezza o dell'innocenza, non può, per motivi di equità del processo, decidere di tali questioni senza una diretta valutazione dei mezzi di prova.

Nel caso di specie, la Corte osserva anzitutto che la corte d'appello aveva la possibilità di ordinare d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, conformemente all'articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale, e di procedere a una nuova audizione dei testimoni. Tuttavia essa non si è limitata a una nuova valutazione di elementi di natura meramente giuridica, ma si è pronunciata su una questione di fatto, ossia la credibilità delle deposizioni, modificando in tal modo i fatti considerati dal giudice di prime cure. Secondo la Corte, un tale esame implica, per le sue caratteristiche, una presa di posizione su fatti decisivi per la determinazione della colpevolezza del ricorrente.

Tenuto conto della posta in gioco per il ricorrente, la Corte ritiene che le questioni che la corte d'appello doveva dirimere, prima di decidere di condannare l'interessato, invalidando il verdetto di assoluzione, non potessero - per motivi di equità del processo - essere esaminate in maniera

adeguata senza una diretta valutazione delle testimonianze a carico. A tale proposito, la Corte rammenta che coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato devono, in linea di principio, sentire di persona i testimoni e valutarne l'attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle sue dichiarazioni, come riportate nei verbali delle audizioni.

La Corte ha quindi respinto l'argomentazione del Governo secondo il quale, nel caso di specie, non era necessaria una nuova audizione dei testimoni in quanto la corte d'appello, lungi dal limitarsi a riesaminarne l'attendibilità, aveva proceduto a un controllo approfondito della motivazione della sentenza di primo grado, evidenziandone le lacune alla luce di tutti gli elementi di prova inseriti nel fascicolo. Al proposito, osserva che tale circostanza non poteva dispensare il giudice di appello dal suo obbligo di sentire personalmente i testimoni le cui dichiarazioni, che si apprestava a interpretare in maniera sfavorevole per l'imputato e completamente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, costituivano il principale elemento a carico.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il fatto che la corte d'appello non abbia proceduto ad una nuova audizione dei testimoni a suo carico e/o di altri testimoni, prima di annullare il verdetto di assoluzione di cui il ricorrente aveva beneficiato in primo grado, abbia pregiudicato l'esito del processo. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

La sentenza è divenuta definitiva il 29 settembre 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 CEDU – relativamente all'applicazione dei principi del giusto processo al giudizio d'appello: Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 60; Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55, Popovici c. Moldavia, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007, Marcos Barrios c. Spagna, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010, Dan c. Moldavia (n. 8999/07, 5 luglio 2011), § 30, Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08, § 40, 5 luglio 2016, Manoli c. Repubblica di Moldavia, n. 56875/11, § 32, 28 febbraio 2017.

Art. 6 CEDU – sulla valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la necessità della loro audizione diretta: Dan, sopra citata, § 33.